CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

MARCHIO A GARANZIA DI QUALITA' E SOSTENIBILITA'

PVC COMPOUNDS

REGOLAMENTO

Il marchio a garanzia di qualità e sostenibilità del compounds in PVC è stato creato al fine di tutelare il trasformatore ed il consumatore, promuoverne la qualità nel rispetto delle norme in vigore ed assicurare modalità operative atte a migliorare la salvaguardia dell'ambiente e a incrementare la tutela della salute. .
Le aziende che aderiscono al marchio promosso dall'associazione PVC Forum Italia- Centro di Informazione sul PVC, e presentano i loro prodotti contrassegnati dal marchio stesso, si impegnano al rispetto del Regolamento e a dimostrare la qualità e la veridicità dei materiali utilizzati, e alla trasparenza nella realizzazione del prodotto.
La gestione del marchio è affidata al Gruppo Compounds del PVC Forum Italia che è preposto a selezionare le richieste di adesione delle singole aziende ed a vigilare che vengano rispettati i dettami del Regolamento.

Regolamento di marchio

Art. 1

E' stato creato il Marchio Green PVC Compounds

d'ora innanzi "Marchio", che è stato registrato a livello europeo.

Art. 2

La gestione del Marchio è affidata ai componenti del Gruppo Compounds, di seguito Componenti. Possono aderire al Gruppo Compounds solo i produttori di PVC Compounds che sono iscritti al PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC (di seguito PVC Forum Italia) che hanno sottoscritto il presente regolamento.

L'adesione al Marchio da parte di aziende non facenti parte del gruppo fondatore deve avvenire secondo le modalità riportate nella "procedura di adesione al Marchio per i produttori di Compounds" parte integrante di questo Regolamento.

Il presente regolamento e relative procedure attuative possono essere modificate a maggioranza esclusivamente da parte del Gruppo Compounds del PVC Forum Italia.

Art. 3

L'uso del Marchio è concesso a tutti quei prodotti che i Componenti realizzano in conformità ai criteri definiti nel presente Regolamento.
L'uso del Marchio può essere concesso ai clienti delle aziende facenti parte del Gruppo Compounds (di seguito Cliente) qualora

1) Se non soci del PVC Forum Italia, siano presentati da una azienda del Gruppo,
2) per l'applicazione di cui richiedono l'uso del Marchio utilizzino compounds a Marchio

L'uso abusivo del Marchio, o comunque la contraffazione dello stesso, costituisce violazione dei diritti di proprietà e di esclusiva ed è perseguibile a norma di legge.

L'uso del Marchio viene a cessare qualora il Componente o il Cliente non rispetti i criteri fissati da tale regolamento o, nel caso sia socio del PVC Forum Italia, non rinnovi o non gli venga rinnovata l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Statuto dell'associazione.

Art. 4

L'uso del Marchio Green PVC Compounds è consentito solo per i compounds di PVC prodotti dalle aziende aderenti al gruppo Compounds del PVC Forum Italia e che soddisfano i seguenti criteri:

1- formulazioni:

- *non vengono intenzionalmente utilizzati stabilizzanti o altri additivi al piombo ed altri metalli pesanti quali Cd, Hg, Cr VI*
- *non vengono intenzionalmente utilizzati DEHP, DBP, BBP, DIBP*
- *non vengono intenzionalmente utilizzati le altre sostanze definite SVHC secondo il regolamento REACH presenti nella "Candidate List"*

NB: i limiti garantiti per le sostanze non intenzionalmente aggiunte e/o le impurezze presenti nelle materie prime utilizzate sono:

1) *piombo e metalli pesanti = 100 ppm (0,01% in peso di metallo)*
2) *DEHP, DBP, BBP, DIBP e altre SVHC = 1000 ppm (0,1% in peso della sostanza)*
3) *il rispetto del "limite garantito" per una sostanza presente nella Candidate List (SVHC) è assicurato dopo 6 mesi dalla sua inclusione ufficiale nella lista*

2- qualità: viene garantita l'idoneità dei compounds per la realizzazione di manufatti che rispettano le performances tecniche previste per ciascuna applicazione e l'impianto in cui vengono prodotti tali compounds è certificato ISO 9000

3- ambiente: la società che produce il compound a marchio ha ottenuto la certificazione ISO 14000 o, in attesa di ottenere tale certificazione, ha aderito al programma Responsible Care di Federchimica

Può essere permesso l'utilizzo del Marchio a chi ha iniziato il percorso di certificazione ISO 14000 a fronte di una dimostrazione di aver effettivamente iniziato tale percorso.

4- produzione: oltre a rispettare tutte le normative esistenti e a operare per assicurare i massimi livelli di sicurezza dei lavoratori, l'impianto mette in atto tutte le azioni necessarie a minimizzare il quantitativo di rifiuti da inviare a discarica e ad assicurare la sicurezza dei lavoratori

Art. 5

1) Chi vuole diventare componente del gruppo Compounds e vuole essere autorizzato all'utilizzo del Marchio dovrà farne domanda al PVC Forum Italia.
La domanda dovrà essere corredata da:

a) una lettera, firmata dal legale rappresentante in cui viene attestato e garantito il rispetto del criterio 1) all'art. 4, per i prodotti di cui si prevede l'uso del Marchio
b) certificato ISO 9000 (criterio 2, art. 4)
c) certificato ISO 14000 o in alternativa lettera di adesione al programma Responsible Care (criterio 3, art. 4)
d) descrizione delle procedure in atto per quanto riguarda il criterio 4, art. 4
e) una lettera di impegno a far verificare ad un consulente esterno, definito dal PVC Forum Italia, il sistema di gestione in essere per assicurare il rispetto dei criteri all'art.4 comma 2, 3 e 4 del Regolamento e le procedure adottate per assicurare il rispetto del criterio all'art. 4, comma 1, e di far effettuare test sul prodotto venduto a Marchio, nelle modalità definite nella "procedura di verifica del rispetto del criterio art. 4, comma 1, del Regolamento", parte integrante di questo Regolamento.

2) I Clienti che vogliono essere autorizzati all'utilizzo del Marchio dovranno anch'essi fare domanda al PVC Forum Italia corredata da:

f) se non già socio del PVC Forum Italia, la lettera di presentazione di almeno un Componente del Gruppo Compounds che attesti la fornitura di prodotti a Marchio Green PVC Compound,
g) elenco dei prodotti/articoli di cui si chiede l'utilizzo del Marchio

h) una lettera, firmata dal legale rappresentante, in cui viene attestato e garantito che per i prodotti di cui si prevede l'uso del Marchio vengono usati solo compounds a Marchio

i) una lettera di impegno a far effettuare ad un consulente esterno, definito dal PVC Forum Italia, test sul prodotto/articolo venduto a Marchio, nelle modalità definite nella "procedura di verifica del rispetto del criterio art. 4 comma 1 del regolamento" parte integrante di questo Regolamento.

Il Componente che presenta un proprio Cliente, e ne attesta la fornitura, qualora non fornisca più il Cliente con compounds a Marchio è tenuto a comunicarlo al PVC Forum Italia. In questo caso, per poter continuare l'uso del Marchio, il Cliente deve dimostrare che viene rifornito da altri produttori di compounds a Marchio e/o che lui stesso rispetta tutti i criteri dell'art. 4 e le indicazioni del Regolamento.
Inoltre il Cliente perde la facoltà dell'uso del Marchio nel caso il socio che lo ha presentato non corrisponde per un anno le quote ed i contributi dovuti all'associazione

Art. 6

Le domande verranno sottoposte all'esame del Gruppo Compounds e potranno essere richieste integrazioni alla documentazione prima di concedere l'uso del Marchio.
L'autorizzazione non potrà essere negata se il richiedente dimostrerà il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. L'autorizzazione sarà data direttamente dal PVC Forum Italia a nome e per conto del Gruppo Compounds, a fronte di positiva verifica da parte di un consulente esterno effettuata secondo i criteri previsti dalle procedure di verifica del rispetto dell'art. 4, parte integrante di questo Regolamento.

Art. 7

Il Marchio deve corrispondere ai formati e alla configurazione grafica prescritta e deve essere apposto solo sui compounds di PVC prodotti

secondo quanto stabilito dai criteri dell'articolo 4 del presente Regolamento.

L'autorizzazione si intenderà estesa a tutti i prodotti fabbricati dal richiedente anche se provenienti da sedi produttive della stessa società diverse, purché realizzati nel rispetto dei criteri all'art. 4.

Art. 8

Il concessionario ha l'obbligo:

a) di garantire che ogni produzione contraddistinta dal Marchio sia conforme, senza eccezioni, ai requisiti richiesti nel presente Regolamento, garantendo altresì che le dichiarazioni relative ai materiali "non" utilizzati nella fabbricazione del prodotto siano veritiere;
b) di versare l'importo stabilito per l'iscrizione al PVC Forum Italia se socio dell'associazione;
c) di non mettere in commercio prodotti recanti il Marchio nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione;
d) di presentare al pubblico (mediante l'apposizione sui propri cataloghi, depliant, listini prezzi, esposizioni) i prodotti recanti il Marchio distinti dagli altri prodotti;
e) di apporre il Marchio su tutti i prodotti, destinati al mercato, che rispettano strettamente tutti i criteri stabiliti all'articolo 4
f) ad usare il Marchio esclusivamente nella pubblicità e nelle diverse forme di comunicazione commerciale riguardanti solo i prodotti che rispettano strettamente tutti i criteri stabiliti all'articolo 4;
g) di rispettare le eventuali modifiche del presente Regolamento.

Art. 9

Nel caso di violazione delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte di uno dei Componenti o Clienti, il PVC Forum Italia gli revocherà l'utilizzo del Marchio per un periodo compreso tra 6 (sei) e 12 (dodici) mesi.

La comunicazione della sospensione del diritto all'uso del Marchio verrà comunicata secondo le modalità di volta in volta stabilite.
Al termine del periodo di sospensione, si procederà all'esame e alle verifiche del rispetto dei criteri all'art. 4 del presente regolamento e, nel caso in cui venga accertata la conformità degli stessi al regolamento, il Componente o Cliente potrà riprendere ad utilizzare il marchio. Nel caso contrario l'autorizzazione si intenderà definitivamente revocata.

Art. 10

Il PVC Forum Italia ed i Componenti del Gruppo Compounds si impegnano al segreto professionale su tutti i dati e le notizie di carattere riservato che i Componenti potranno loro comunicare in relazione all'autorizzazione.

Art. 11

Nei confronti dei clienti, consumatori e concorrenti, il singolo Concessionario del Marchio è il solo responsabile di tutto quanto attiene all'uso del Marchio, e terrà il PVC Forum Italia ed il Gruppo Compounds del tutto indenni da qualsiasi contestazione che possa venire sollevata da terzi in proposito.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Società _____

Firma _____

Data_____

Procedura di adesione al Marchio G Compound per i produttori di PVC Compounds"

Come riportato nell'Art. 2, il produttore di PVC compounds per poter aderire al marchio Green PVC Compound deve essere iscritto al PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC (di seguito PVC Forum Italia) e avere sottoscritto il Regolamento in essere.
Inoltre deve soddisfare quanto previsto dall'Art. 5, comma 1.

Se il nuovo aderente, pur in possesso della certificazione ISO 14000, ufficializza la sua intenzione di aderire anche al Responsible Care di Federchimica, verrà effettuata l'iscrizione automatica tramite la convenzione sottoscritta tra Federchimica ed il PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC.

Se non in possesso della certificazione ISO 14000, l'iscrizione ufficiale al Responsible Care di Federchimica avverrà solo dopo il superamento delle verifiche effettuate da parte di un consulente scelto dal PVC Forum Italia secondo le seguenti modalità:

a) alla visita di verifica si dovrà raggiungere un valore di Sufficienza (secondo le metodologie di verifica in essere). La prima visita potrà avvenire entro 4 mesi dall'adesione ed in caso di risultato negativo potrà essere ripetuta altre 2 volte al massimo; se non superata, l'azienda non potrà aderire al RC e quindi al marchio;

b) i costi del consulente saranno a carico della stessa azienda richiedente;

c) nel corso delle visite, il consulente verificherà anche:
    a. la disponibilità della certificazione ISO 9000;
    b. la gestione dei rifiuti ed i programmi di minimizzazione come riportato nel protocollo di adesione al marchio;
    c. le operatività e/o le procedure messe in atto per assicurare la rispondenza del prodotto al marchio;

d) una volta superata la verifica l'azienda pagherà la quota di iscrizione (una tantum) e di adesione (annuale) (600 + 800 €/a) ed il PVC Forum Italia la iscriverà al programma Responsible Care di Federchimica

e) una volta che viene assicurato/dimostrato dal consulente che esiste un sistema di controllo sulla minimizzazione dei rifiuti e che può essere garantito il rispetto del marchio, l'azienda potrà fare richiesta di adesione al marchio stesso secondo le modalità riportate all'art. 5, comma 1, del Regolamento.

Con l'adesione al programma Responsible Care di Federchimica, le aziende si impegnano a rispettare il protocollo d'intesa siglato tra il PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC e Federchimica.

Procedura di verifica del rispetto del criterio art. 4 comma 1 del regolamento

Attraverso la sottoscrizione del Regolamento del Marchio Green PVC Compounds, le aziende si impegnano a far verificare il sistema operativo e le procedure adottate per assicurare il rispetto dei criteri definiti nell'art. 4 comma 1 e far effettuare test sul prodotto venduto a Marchio, nelle modalità di seguito definite:

- Idoneità procedure adottate dai produttori di compounds a marchio

Il consulente per il Responsible Care, o altro definito dal Centro, durante le visite previste verificherà anche che il sistema operativo e procedurale messo in atto da ciascuna azienda per assicurare specificatamente il rispetto dell'art 4, comma 1, del regolamento siano efficaci ed applicate.
Qualora il consulente consideri che le azioni attuate da una azienda non siano sufficienti a garantire la coerenza tra marchio sull'imballo e il prodotto in esso contenuto, proporrà ed accorderà con l'azienda modifiche procedurali migliorative che l'azienda stessa si impegnerà ad attuare.
Modifiche migliorative potranno essere anche proposte dalla stessa azienda ma dovranno essere valutate ed accettate dal consulente.
Il consulente potrà essere richiesto di presentare al Gruppo Compounds, una volta l'anno, una relazione sul livello generale di garanzia di rispondenza al marchio e su eventuali specifici casi di non rispetto presentatisi durante le verifiche precisando le soluzioni adottate e i risultati.

- Tests di laboratorio su compounds a Marchio

Il PVC Forum Italia farà, direttamente o tramite un consulente, prelevare campioni presso gli stabilimenti produttivi delle aziende concessionarie del Marchio per effettuare test sul contenuto di metalli pesanti e piombo e dei plastificanti DEHP. DBP, BBP, DIBP.
Tali test saranno effettuati tramite laboratori terzi, a scelta del PVC Forum Italia, ed i relativi costi saranno allocati all'interno del budget annuale disponibile per il Gruppo Compounds.
Nel caso di test negativi, cioè che dimostrano una significativa presenza di metalli pesanti oltre un accettabile limite di

contaminazione fissato in 100 ppm, o la presenza di DEHP, DBP, BBP, DIBP al di sopra delle 1000 ppm, l'azienda in difetto dovrà giustificarne i motivi e proporre azioni correttive immediate e, se non risolutive, anche un piano di intervento a più lunga scadenza, sospendendo momentaneamente l'uso del Marchio.
Il PVC Forum Italia potrà decidere di fare effettuare ulteriori campionamenti per ulteriori test di controllo, secondo le procedure specificatamente definite, i cui costi saranno a completo e diretto carico della stessa azienda.

- Tests di laboratorio su compounds a Marchio richiesti da clienti

Nel caso un cliente richieda un test al proprio fornitore di compound a Marchio, il PVC Forum Italia si farà carico di ricevere tale richiesta da parte del Componente del Gruppo Compounds interessato e farà effettuare l'analisi dal laboratorio esterno.
Sarà cura del produttore del Compounds accordare con il suo cliente modalità di prelievo del campione e del contro-campione e farlo recapitare presso il PVC Forum Italia. Sarà, invece, cura dello stesso PVC Forum Italia comunicare i dati finali al produttore e al suo cliente. I costi analitici saranno a carico del produttore di componds coinvolto.

- Verifica sui prodotti/articoli a marchio venduti da azienda Cliente

La verifica del rispetto da parte di un Cliente presente sul territorio italiano e produttore di articoli prodotti con compounds a Marchio si svolgerà con le seguenti modalità:

1) la prima visita avverrà entro due mesi dalla richiesta di uso del Marchio. Il risultato positivo della verifica sarà vincolante per la concessione dell'uso del Marchio;
2) Sempre tramite un consulente, a discrezione del PVC Forum Italia, verranno fatte visite presso gli stabilimenti dei Clienti per verificare che per i prodotti a Marchio siano utilizzati solo compounds a Marchio.

Durante le visite o, in alternativa, direttamente su mercato, saranno prelevati campioni del prodotto/articolo che saranno sottoposti al test di laboratorio per verificare l'assenza delle sostanze elencate all'art. 4, comma 1, del Regolamento Marchio Green PVC Compounds. Le analisi verranno effettuata presso laboratori terzi esterni.

Qualora fosse evidenziato che l'azienda trasformatrice non utilizza solo Compounds a Marchio per quella produzione e/o che i prodotti finiti contengono sostanze non accettate dal Regolamento del Marchio sarà applicato quanto previsto nell'art. 9 del Regolamento in vigore al momento.

Nel caso di sospensione del Marchio, verranno effettuati a cura del PVC Forum Italia esami e verifiche della conformità ai criteri all'art. 4 del Regolamento prima di permettere di nuovo all'azienda Cliente il riutilizzo del Marchio per quel determinato prodotto/articolo.
I costi relativi alle ispezioni, ai campionamenti e ai test di laboratorio necessari saranno a carico della stessa azienda Cliente nelle modalità da definire caso per caso in base alla tipologia di articoli e estensione del mercato.

Nel caso il Cliente concessionario fosse un produttore non presente sul territorio nazionale ma presente in altri paesi europei o extraeuropei, le regole da applicare e le modalità di verifica restano le stesse, ma tutte le spese saranno a carico dell'azienda produttrice inclusi eventuali costi di registrazione del Marchio nella nazione di produzione e/o di vendita.